

TRIBUNALE DI NAPOLI
in composizione collegiale
Sesta Sezione penale (Collegio C)

Proc. n. 16348/19 r.g.dib

Udienza: 20/05/2020

Eccezione di illegittimità costituzionale

Il sottoscritto, avv. Franco Moretti, difensore di fiducia del sig.
XXXXXXXXXXXXXXXXX,

premesse

che per la data odierna è fissata udienza per la trattazione del procedimento in epigrafe;

che tale udienza, in ossequio alle Linee Guida emanate dall'Ufficio di Presidenza di Codesto Ecc.mo Tribunale, è trattata, come tutte le altre, a porte chiuse e senza la partecipazione del pubblico ai sensi dell'art. 472, comma 3, cpp;

che dette Linee Guida sono pienamente conformi a legge, perché consentite dall'art. 83, comma 7, lett. e) del DL 17/3/2020 n. 18 convertito nella Legge 24/4/2020 n. 27;

che dunque non v'è alcuno spazio per richiedere la trattazione pubblica in quanto Codesto Ecc.mo Collegio è vincolato alle disposizioni di cui alle richiamate Linee Guida;

che, a giudizio di questa difesa, ricorrono sospetti di incostituzionalità non manifestamente infondati dell'art. 83, comma 7, lett. e) del DL 17/3/2020 n. 18 convertito nella Legge 24/4/2020 n. 27 per violazione degli articoli:

6, comma 1, Cedu;

47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

14, comma 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici

117, comma 1, Costituzione italiana;

1, comma 2, Costituzione italiana;

3, comma 1, Costituzione italiana;

2

che invero **l'art. 6, comma 1, Cedu** dispone: <<Ogni persona ha **diritto** a che la sua causa sia **esaminata** equamente, **pubblicamente** ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma **l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato** alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo **nell'interesse** della **morale**, dell'**ordine pubblico** o della **sicurezza nazionale** in una società democratica, quando lo esigono gli **interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa**, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali **la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia**>>;

che dunque la Cedu non consente di limitare o ancor più negare la pubblicità dell'udienza per ragioni di sanità o igiene pubblica;

che **l'art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** dispone: <<Ogni persona ha **diritto** a che la sua causa sia esaminata equamente, **pubblicamente** ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge>>;

che **l'art. 14, comma 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici** dispone: <<Ogni individuo ha **diritto** ad un'equa e **pubblica** udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, **allorché si tratta di determinare la fondatezza dell'accusa penale** che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. **Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse**, sia per motivi di **moralità**, di **ordine pubblico** o di **sicurezza nazionale** in una società democratica, sia quando lo **esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa**, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari **la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia**; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli>>;

che dunque anche il Patto internazionale sui diritti civili e politici, come la Cedu, non consente di limitare o ancor più negare la pubblicità dell'udienza per ragioni di sanità o igiene pubblica;

che l'art. 117, comma 1, Cost. subordina la legge interna al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionale;

che dunque la legge interna è vincolata dal dettato di cui alla normativa prevista dagli artt. 6, comma 1, Cedu, 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 14, comma 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici;

che dunque la legge interna non può limitare il diritto alla pubblica udienza per ragioni di sanità o igiene pubblica perché la normativa sovranazionale non lo consente, con la conseguenza che, ove lo faccia, viola l'art. 117, comma 1, Cost.;

che peraltro il diritto alla pubblicità dell'udienza, pur non essendo espressamente richiamato dalla nostra Costituzione, è da intendersi dalla stessa pienamente recepito;

che invero la Consulta, fin dagli anni Sessanta, ha chiarito che *<<la regola della pubblicità dei dibattimenti giudiziari (...) sia coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranità trova fondamento (art. 101, comma 1, Cost.)>>* (Corte cost., 14/4/1965 n. 25) giungendo successivamente a cogliere la matrice costituzionale dell'istituto anche nel dettato di cui all'art. 1, comma 2, Cost., stante *<<l'esigenza generale dei regimi liberi di assicurare il controllo della pubblica opinione su tutte le manifestazioni della sovranità popolare>>* (Corte cost., 10/2/1981 n. 17);

che la Consulta ha ribadito il principio anche più recentemente, riconoscendo che *<<l'assenza di un esplicito richiamo in Costituzione non scalfisce (...) il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie>>* (Corte cost., 12/3/2010 n. 93);

che dunque l'art. 83, comma 7, lett. e) del DL 17/3/2020 n. 18 convertito nella Legge 24/4/2020 n. 27, consentendo la celebrazione di processi penali (anche) dibattimentali "a porte chiuse" per ragioni di sanità pubblica viola l'art. 6, comma 1, Cedu, l'art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'art. 14, comma 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, norme, queste, che non prevedono la sanità pubblica quale ragione di limitazione o negazione della pubblicità dell'udienza;

che, nel violare dette norme sovranazionali, l'art. 83, comma 7, lett. e) del DL 17/3/2020 n. 18 convertito nella Legge 24/4/2020 n. 27, viola l'art. 117,

comma 1, Cost., che impone alla legge interna di rispettare la legge sovranazionale;

che l'art. 83, comma 7, lett. e) del DL 17/3/2020 n. 18 convertito nella Legge 24/4/2020 n. 27, viola anche l'art. 3, comma 1, Cost.;

che, infatti, consente le udienze a porte chiuse fino al 31 luglio 2020 non avendo tenuto conto (all'atto dell'approvazione) dei futuri (poi effettivamente verificatisi) miglioramenti della situazione sanitaria, così trattando oggi il diritto alla pubblicità dell'udienza (di rilievo costituzionale) in maniera (ingiustificatamente) diversa rispetto a come, sempre oggi, vengono trattati altri beni di identico rango costituzionale: la libertà di riunione (art. 17 Cost.), la libertà di culto (art. 19 Cost.), la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), il diritto alla cultura (art. 9 Cost.);

che infatti:

- Con riguardo alla libertà di riunione: l'art. 1, comma 10, D.L. 16/5/2020 n. 33, consente lo svolgimento di riunioni se è garantita la distanza di sicurezza (condizione che potrebbe essere assicurata anche in un'aula di udienza, con accesso limitato (sempre meglio che negato) del numero di persone); allo stesso modo l'art. 1 lett. i) del DPCM 17/5/2020 consente lo svolgimento di manifestazioni pubbliche se sono osservate certe misure di prudenza;
- Con riguardo alla libertà di culto: l'art. 1, comma 11, D.L. 16/5/2020 n. 33 consente lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone se sono rispettate certe misure di sicurezza (che potrebbero ben essere garantite, con un numero limitato di accessi, anche in un'aula di udienza);
- Con riguardo alla libertà di iniziativa economica privata: l'art. 1, comma 14, D.L. 16/5/2020 n. 33, consente lo svolgimento di attività economiche, produttive e sociali, se sono rispettate certe misure di sicurezza;
- Con riguardo al diritto alla cultura: l'art. 1 lett. p) del DPCM 17/5/2020 prevede l'apertura al pubblico di musei e altri luoghi di cultura con il rispetto di determinate misure di sicurezza;

che non v'è alcuna plausibile ragione per cui il diritto, di rango costituzionale, alla pubblicità dell'udienza penale dibattimentale debba essere trattato in maniera differente dai beni appena richiamati;

che infatti basterebbe permettere un accesso regimentato in aula e nel rispetto delle misure di sicurezza, come previsto dal legislatore nei casi richiamati, per evitare di annullare il diritto ad una udienza pubblica e garantirne la pubblicità;

che la paradossale situazione determinata dalla vigente normativa è quella per cui chiunque, pur nel rispetto di certe misure di sicurezza, può:

- partecipare a una manifestazione o a una riunione;
- partecipare a una funzione religiosa;
- andare in un negozio o in un grande centro commerciale;
- andare a visitare un museo,

ma non può partecipare, pur nel rispetto delle stesse misure di sicurezza, ad una udienza penale, indipendentemente dalla capienza dell'aula;

che allo stesso modo l'imputato non vede rispettato il proprio diritto a che l'accusa a suo carico sia trattata in forma pubblica, affinché, per citare Beccaria, <<*pubblici siano i giudizi e pubbliche le prove del reato, perché l'opinione, che forse è il solo cemento della società, imponga un limite a chi governa*>> (BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di Pisapia, Milano, 1964, 27).

Tutto ciò premesso

Ritenuta la dedotta questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata per le ragioni esposte;

ritenuta la stessa altresì rilevante, perché l'udienza odierna viene celebrata senza la partecipazione di pubblico e perché v'è interesse della difesa e dell'imputato alla pubblicità dell'udienza e perché, inoltre, l'udienza odierna è deputata all'assunzione di una prova di accusa;

eccepisce

la illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 7, lett. e) del DL 17/3/2020 n. 18 convertito nella Legge 24/4/2020 n. 27, per violazione degli artt. 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 6, comma 1, Cedu, 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 14, comma 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici e 1, comma 2, Cost; nonché per violazione dell'art. 3, comma 1, Cost., nei termini sopra espressi.

Chiede che l'Ecc.mo Tribunale, in accoglimento della presente eccezione, trasmetta gli atti alla Corte costituzionale con le conseguenze di legge.

Con osservanza

Napoli, 20 maggio 2020

Avv. Franco Moretti